



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO**

Torre Pellice, li 13 Febbraio '09

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICO URBANISTICI
Arch. Flavio FANTONE



IL SINDACO
CLAUDIO BERTALOT



Approvato con DCC n° 2 del 13.02.2009

Publicato sul BUR n° _____ del _____

Articolo 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. E' istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Torre Pellice ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n° 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Torre Pellice.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del DLgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica al presente Regolamento.

Articolo 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è formata n° 5 (cinque) componenti nominati dalla Giunta Comunale secondo i criteri definiti dall'art. 4 sopra citato e dalle DGR 01.12.2008 n° 4-10229 e DGR 16.12.2008 n° 58-10313 sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I Componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Comunale Edilizia e/o della Commissione Consiliare Urbanistica se costituite, presso il Comune di Torre Pellice o presso altri Comuni di cui all'articolo 1, terzo comma.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Articolo 3 – Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. I Componenti sostituiti durante il mandato restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I Componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, dove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
 - c) per possibilità di revoca, se prevista in fase di nomina dalla Giunta Comunale.
4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
5. I Componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data del ricevimento della lettera di dimissioni.

Articolo 4 – Funzionamento della Commissione per il Paesaggio



1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei Componenti presenti.
2. Il Presidente presiede le riunioni della Commissione, in sua assenza la Commissione è presieduta dal Componente più anziano d'età.
3. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre Componenti.
4. Il Presidente designa il funzionario, scelto tra il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
5. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
6. I Componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nei pareri di cui ai successivi commi 8 e 12.
7. Vi è interesse all'argomento quando il Componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare in via esclusiva o in comunione con altri di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti e di eseguire sopralluoghi collegiali.
10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
11. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
13. Il verbale è firmato del segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.
14. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.